



PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 174 E 193 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, NOLEGGIO, GESTIONE IMPIANTO, COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

COMUNE DI CROPANI

Potenza installabile 1,72793 MWp

Elaborato

BOZZA CONVENZIONE NOLEGGIO CON SOCIETA' SCOPO

Codice elaborato	12.0
Data	30 Dicembre '23
Rev.	0.0

Il Proponente

Novaenergy S.r.l.

NOVAENERGY s.r.l.
Sigt. Felice Di Palma
S.P. 120 Polignano a Mare, Km. 6+500
70044 Polignano a Mare (BA)
C.F. 1111111111 P.IVA 06749230725

**PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 36/2023 E
SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (F.E.R.), NOLEGGIO, GESTIONE IMPIANTO, COSTITUZIONE E
GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (C.E.R.)**

BOZZA DI CONVENZIONE

TRA

COMUNE DI CROPANI

Il "Concedente"

E

Novaenergy S.r.l.

Il "Concessionario"

PREMESSO CHE

1. Il Comune di Cropani In data _____ ha pubblicato Avviso pubblico per informare, rendere edotta la cittadinanza e condividere con la stessa l'opportunità della realizzazione di una C.E.R. con facoltà per gli interessati di adesione in qualità di prosumer, consumer oppure di semplici membri o azionisti, non facenti parte della configurazione C.E.R.
2. il Comune di Cropani ha pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale un preliminare studio di fattibilità tecnico economico, con le planimetrie dei siti nella sua disponibilità sui quali il suddetto Comune potrebbe realizzare gli impianti di produzione energie da fonti rinnovabili, di seguito F.E.R., e le colonnine di ricarica per la veicolazione sostenibile;
3. In data _____ si è tenuta un'assemblea pubblica alla quale hanno partecipato i cittadini, le imprese e il Comune di Cropani i quali hanno discusso e convenuto sull'importanza e sulla fattibilità di realizzare una C.E.R e sulle modalità operative della stessa;
4. In data _____ la società Novaenergy S.r.l. ha presentato una proposta di Finanza di Progetto corredata della documentazione necessaria, con la quale si è candidata:
 - a) alla realizzazione di impianti di produzione energia da fonti energetiche da F.E.R. su immobili nella disponibilità dell'Ente per i quali quest'ultimo deve costituire un diritto di superficie;
 - b) a noleggiare gli impianti di produzione energia da F.E.R. al Comune di Cropani o alla costituenda C.E.R. di Cropani;
 - c) a eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di produzione energia da F.E.R.;
 - d) a supportare il comune nella costituzione e gestione di una C.E.R. il tutto per un importo pari a € _____, proposta pervenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 193 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 ed articolo 2, comma 1, lett. M) ed articolo 15 del D.lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.lgs. n. 102/2014 e successive modificazioni di cui l'ultima del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 73;
5. In data _____, all'esito dell'istruttoria sulla Proposta, la Giunta del Comune di Cropani ha dichiarato, di pubblico interesse e pertanto ha approvato, riconoscendone la fattibilità ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e anche ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001, la proposta di fattibilità tecnica ed economica in Partenariato pubblico privato mediante proposta di concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, pervenuta per mezzo PEC prot. n. _____, avente per oggetto la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, a totale carico del proponente, il noleggio e gestione degli impianti e la realizzazione e gestione di una comunità energetica rinnovabile (CER) nel Comune di _____;

6. In data _____, all'esito dell'istruttoria sulla Proposta, il Consiglio Comunale di _____ ha dichiarato la fattibilità della Proposta, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicataria sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per la realizzazione di opere pubbliche.
7. In data _____, la struttura tecnica del Comune di _____, delegata con la deliberazione del _____ di cui al precedente comma 7 all'esperimento di tutta l'attività rivolta all'aggiudicazione del Contratto, previa definizione degli elementi necessari per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha indetto la gara, di cui all'art. 193 comma 3 del nuovo codice dei contratti D.lgs. 36/2023, di seguito codice, pubblicata (sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. _____ e in data _____ sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [] del [inserire data] o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. _____, del _____ e per estratto, sui seguenti quotidiani e sul sito del Comune di _____.
8. All'esito dell'esperimento di tutte le formalità tecniche richieste dal D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del Contratto, con provvedimento n. _____ in data _____, è stata selezionata quale aggiudicataria la società _____ alla quale è stata concessa la realizzazione di impianti di produzione energia da F.E.R., la possibilità di concedere il noleggio, la gestione degli stessi e il supporto nella costituzione e gestione di una C.E.R. tenendo conto, dei presupposti e delle condizioni che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, come riportato nel documento "Piano Economico Finanziario" allegato "_____", nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio economico finanziario della Concessione, per un periodo di anni 30 (trenta).
9. Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che il piano economico finanziario, di seguito P.E.F., si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
- 10.1** per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco di durata della concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato.
- 10.2** per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

PREMESSE ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- a) Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.
 - b) Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
 - c) I Documenti Contrattuali elencati nell'allegato "_____", che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e si intendono integralmente richiamati.
 - d) Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e la normativa dell'Unione Europea in materia di contratti pubblici.
- 1. CONDIZIONI GENERALI**
- 1.1** Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

- c) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - d) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 18 del Codice.
- 1.2 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 14.
- 1.3 Non è ammessa la cessione del Contratto.

2. OGGETTO

Il Contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione delle opere relative alla realizzazione di impianti di produzione energia da F.E.R. da concedere a noleggio al Comune di _____ o alla costituenda C.E.R. di _____, oltre che alla costituzione, promozione e fornitura del servizio di gestione della C.E.R. atta ad assicurare la condivisione e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta.

In dettaglio la prestazione comprende:

2.1 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI:

- 2.1.1 progettazione esecutiva comprensiva di schemi unifilari degli Impianti da F.E.R., destinata prioritariamente a soddisfare il fabbisogno energetico del Comune di _____ e da condividere con i soci della costituenda C.E.R. per l'energia che eccede il fabbisogno del suddetto Ente Locale;
- 2.1.2 la richiesta di allaccio alla rete elettrica di e-distribuzione ai sensi del T.I.C.A.;
- 2.1.3 la progettazione esecutiva dell'impianto di colonnine di ricarica per la veicolazione sostenibile;
- 2.1.4 la realizzazione dei lavori a regola d'arte e in conformità con i progetti esecutivi approvati pari alla realizzazione n. MWp _____ di impianti di produzione energia da F.E.R. nei siti prescelti; In particolare, le aree interessate dalla concessione sono quelle di seguito indicate e meglio illustrate nelle planimetrie incluse negli elaborati progettuali approvati dal Comune con deliberazione e richiamati in premessa, avuto particolare riguardo al progetto di fattibilità, aree per le quali il Comune costituisce il diritto superficie trentennale dei terreni pubblici sui quali realizzare gli impianti al GC come meglio nel prosieguo;
Elenco aree (da inserire)

- 2.1.5 Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 188 del Codice.
- 2.1.6 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario ha l'obbligo di dichiarare l'assenza, in capo ai subappaltatori incaricati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice
- 2.1.7 Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.



2.2 NOLEGGIO OPERATIVO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI:

- 2.2.1** La messa a disposizione al Comune di _____, o alla costituenda C.E.R. di _____ da parte del concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, per la durata di anni 30 (trenta), mediante noleggio operativo, degli impianti di produzione di energia da F.E.R. allacciati alla rete elettrica di e-distribuzione e incentivati dal GSE per l'adesione alla C.E.R.;
- 2.2.2** Il Concessionario/Gestore si impegna a garantire il costante funzionamento degli stessi, ivi compresa la manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dalla presente convenzione. In particolare, il Concessionario garantisce il check-up completo delle funzionalità dell'impianto secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato prestazionale allegato alla presente convenzione nel rispetto delle regolamentazioni e disposizioni normative vigenti in materia.
- 2.2.3** Gli impianti di produzione di energia elettrica da F.E.R. si intendono comprensivi di tutte le attrezzature, apparecchiature ed infrastrutture accessorie, tra cui eventuali infrastrutture di interconnessione, cavi, inverter, quadri elettrici, interruttori, trasformatori, cabine ed altre componenti indispensabili al suo funzionamento.
- 2.2.4** Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario/Gestore, quest'ultimo gestisce gli impianti da F.E.R. secondo le proprie scelte imprenditoriali, fermi restando i divieti di cessione del contratto previsti dalle norme vigenti nonché nel rispetto e degli obblighi ed oneri previsti dal Capitolato di gestione e dell'offerta rassegnata in sede di gara. Il Concessionario/Gestore conduce l'impianto sotto la completa responsabilità propria e dei propri dipendenti o collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e/o domanda di terzi.
- 2.2.5** Il Concessionario/Gestore impiegherà, nella prestazione dei servizi gestiti, personale tecnicamente qualificato, garantendo che a tale personale venga applicato in modo regolare il contratto di lavoro di categoria e venga assicurato il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge e dal contratto di lavoro medesimo. Il Gestore risponde pertanto degli eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative e risponde inoltre dei danni o dei furti agli impianti ed alle attrezzature assumendo, anche in tale caso, le dovute coperture assicurative. Provvede alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione al fine di conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità e l'efficienza in modo da garantire la regolarità della gestione e la capacità produttiva degli stessi fino alla scadenza del contratto.
- 2.2.6** L'organizzazione, a cura e spese del Gestore, prevederà la rendicontazione e la contabilità dei dati di funzionamento dell'impianto, con le cadenze per il rispetto di tutti gli adempimenti dell'Ufficio Tecnico di Finanza e del GSE.
- a) Il Concessionario/Gestore si deve impegnare a:
 - b) gestire l'impianto nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di gestione e del Regolamento interno delle attività;
 - c) informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi di gestione degli impianti sia o l'indisponibilità, anche parziale, degli stessi;
 - d) fornire al Concedente, ogni _____, mediante PEC, una relazione sull'andamento delle attività di gestione e manutenzione.

2.3 COSTITUZIONE E GESTIONE DELLA C.E.R.

- 2.3.1** Il Concessionario assicura supporto tecnico ed economico nella costituzione giuridica della costituenda C.E.R. entro _____ giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, C.E.R. denominata " _____", come da Statuto allegato.
- 2.3.2** il Concessionario si impegna preliminarmente e in via temporanea a costituire la C.E.R. sotto forma di Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata C.E.R. _____, a proprie spese, fornendo supporto tecnico a tutti i potenziali soci che vorranno farvi parte. Successivamente, il Concessionario entro il termine di _____ dovrà fornire il supporto tecnico ed economico affinché la detta Associazione, a seguito di delibera assembleare, sia

trasformata assumendo la forma giuridica che l'assemblea dei soci deciderà di approvare, sempre in modalità "senza scopo di lucro" e nel pieno rispetto del TUSP. Il concessionario, si accollerà gli oneri economici necessari per la trasformazione della CER e per la quota del capitale sociale del Comune e dei consumer.

Il Concessionario si deve attenere alle regole operative stabilite dal decreto attuativo del D.lgs. 199/21 promulgato dal MASE che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, delle C.E.R. e delle configurazioni di autoconsumo diffuso volto a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. In particolare:

- 2.3.3** si deve conformare ai modelli e al rispetto dei requisiti per le richieste di accesso alla tariffa incentivante, in modo da rispettare gli adempimenti e le modalità di compilazione, e dichiarando di essere consapevole delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 come modificato dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 - e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2.3.4** si deve adeguare alle modalità di presentazione delle richieste di verifica preliminare di conformità previste;
- 2.3.5** si deve conformare ai requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela degli impianti, anche al fine di rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- 2.3.6** deve verificare e rispettare i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
- 2.3.7** deve verificare il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- 2.3.8** deve verificare i requisiti delle configurazioni ammissibili;
- 2.3.9** deve verificare le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'erogazione degli incentivi spettanti, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- 2.3.10** deve eseguire il Monitoraggio della comunità mediante la gestione dei flussi energetici ed economici, attraverso una piattaforma di interfacce utente dedicate ai membri della C.E.R. e interfacce dedicate all'Amministrazione e ad eventuali multiutility che potrebbero avere interesse a collaborare con il progetto;
- 2.3.11** deve promuovere la mobilità elettrica locale, anche tramite concessione di gestione servizi a terzi soggetti;
- 2.3.12** deve promuovere una riduzione dei costi energetici dei membri della comunità.

2.4 ULTERIORI SERVIZI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

2.4.1 Sviluppare una pluralità di ulteriori servizi a favore della C.E.R. qui di seguito elencati:

- 2.4.2** promozione della C.E.R.;
- 2.4.3** sviluppo della numerica dei soci consumer;
- 2.4.4** implementazione della piattaforma digitale di gestione;
- 2.4.5** gestione economica e contabile della C.E.R.;
- 2.4.6** monitoraggio della gestione dei flussi energetici ed economici;
- 2.4.7** rendicontazione produzione, immissione e condivisione dei flussi energetici collegati ai POD;
- 2.4.8** servizio di tesoreria (Rapporti con GSE per la gestione e distribuzione dei pagamenti nel pieno rispetto del regolamento della C.E.R. approvato in fase di costituzione
- 2.4.9** sviluppo di campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione sui vantaggi per l'adesione alla C.E.R. sia in qualità di soci consumer che di soci prosumer.

2.5 ALTRI SERVIZI ACCESSORI - STAZIONI RICARICA ELETTRICHE

2.5.1 Il Concessionario si impegna, inoltre, sotto la propria esclusiva responsabilità a fornire l'utilizzo nei confronti del concedente delle stazioni di ricarica realizzate nel Comune di _____ pari a n _____ colonnine per la durata indicata nella concessione per la durata di anni 30 (trenta).

- 2.5.2** Il Concessionario si impegna a garantire il costante funzionamento delle stazioni di ricarica con un prezzo competitivo riservato ai soci della C.E.R.
- 2.5.3** Il Concessionario s'impegna a riconoscere al Concedente una royalty sulla vendita dell'energia al dettaglio erogata dalle colonnine di ricarica ai soci della C.E.R. pari al 5% dei ricavi. Il pagamento della royalty sarà effettuato dal Concessionario alla C.E.R. e sarà ripartito tra il Comune e l'associazione consumer secondo modalità che deciderà la C.E.R.
- 2.5.4** Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Gestore, quest'ultimo gestisce la stazione di ricarica secondo le proprie scelte imprenditoriali. Il Gestore conduce l'impianto in piena autonomia sotto la completa responsabilità propria e dei propri dipendenti o collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e/o domanda di terzi.
- 2.5.5** Il Gestore impiegherà, nella prestazione dei servizi gestiti, personale tecnicamente qualificato, garantendo che a tale personale venga applicato in modo regolare il contratto di lavoro di categoria e venga assicurato il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge e dal contratto di lavoro medesimo. Il Gestore risponde pertanto degli eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative e risponde inoltre dei danni o dei furti agli impianti ed alle attrezzature assumendo, anche in tale caso, le dovute coperture assicurative. Provvede alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione al fine di conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità e l'efficienza in modo da garantire la regolarità della gestione e la capacità produttiva degli stessi fino alla scadenza del contratto.
- 2.5.6** L'organizzazione, a cura e spese del Gestore, prevederà la rendicontazione e la contabilità dei dati di funzionamento dell'impianto, con le scadenze per il rispetto di tutti gli adempimenti dell'Ufficio Tecnico di Finanza e del GSE.
- 2.5.7** Il Gestore si impegna inoltre a:
- a) gestire l'Impianto, personalmente o mediante affidamento del servizio a terzi, nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di gestione e del Regolamento interno delle attività;
 - b) informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi gestione dell'Impianto sia o l'indisponibilità, anche parziale, dell'Impianto;
 - c) fornire al Concedente, ogni _____, mediante PEC, una relazione sull'andamento delle attività di gestione e sui ricavi dai quali dipende il riconoscimento della royalty di cui al punto 2.4.3.
- 2.5.8** Si precisa che gli interventi da realizzare sono quelli precisamente descritti negli elaborati tecnici costituenti la proposta di cui in premessa e secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa presentata nella procedura di gara, come da contenuti, di cui all'allegato " _____ " dell'offerta tecnica, nonché quelli descritti negli altri pertinenti elaborati richiamati nella presente Convenzione, e salvi rimanendo gli ulteriori elementi progettuali contenuti nei livelli di progettazione ancora da elaborare, gli interventi stessi, in termini descrittivi e puramente esemplificativi ma puntualmente meglio specificati nei suddetti elaborati.
- 2.5.9** Il valore della Concessione è complessivamente pari a € _____ (____) oltre IVA. Il valore dell'investimento è pari a € _____ (____) oltre IVA e i costi di progettazione pari a € _____ oltre IVA. I suddetti valori come meglio descritti nel quadro economico del progetto esecutivo approvato dal Concedente, e ogni altro onere connesso, sono indicati analiticamente nell'allegato P.E.F. Tutte le attività indicate devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
- 2.5.10** La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

- 2.5.11** Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e comunque ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni modelli ed altre opere dell'ingegno.
- 2.5.12** Il Concessionario si fa carico di ogni onere assunto dal Comune nei confronti di terzi soggetti per la realizzazione della C.E.R., come l'accollo del diritto di superficie per eventuali terreni privati inclusi o da includere nell'allegato progetto di fattibilità tecnico economico, di seguito P.F.T.E., redatto dal Comune di _____, i costi per l'affidamento di servizi di assistenza al Responsabile unico del procedimento, di seguito R.U.P., l'attività di Responsabile dell'esecuzione dell'opera, di seguito R.E.C. e qualunque altra obbligazione sia stata assunta dall'ente per la realizzazione degli impianti, la costituzione della C.E.R. e le attività di acquisizione consumer, sportello C.E.R., interfaccia verso GSE, e-distribuzione, ecc.;
- 2.5.13** Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha durata complessiva di anni 30 (trenta), a decorrere dalla data di collaudo tra le parti a seguito del pieno esercizio degli impianti, della regolare connessione alla rete elettrica di e-distribuzione, del rilascio da parte del GSE dei decreti per il riconoscimento degli incentivi e dei minori oneri di distribuzione ai sensi del D.lgs. 199/21, come meglio in appresso. Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della Concessione è stata calcolata, ai sensi dell'art. 178 del Codice, con riferimento al tempo necessario per l'integrale recupero degli investimenti del Concessionario, unitamente alla remunerazione del capitale investito, come previsto nel PEF.

SEZIONE II – DELLA SOCIETÀ DI SCOPO

4. SOCIETÀ DI SCOPO

- 4.1.** Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:
- 4.2.** La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito.

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Scopo ai sensi dell'articolo 194 del Codice e ha un capitale sociale di euro _____] interamente sottoscritto e versato _____% _____];
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- (nome del Socio) (_____ quota % di partecipazione);

- (nome del Socio) (_____ quota % di partecipazione);

Il Concessionario garantisce che i lavori da eseguire e i servizi da prestare si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci, originari o subentrati, e che essi li eseguono nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

4.3. Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.

4.4. La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito.

4.5. Il Concessionario si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
- b) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo di legge e/o quello indicato nel bando di gara, pari a euro _____;
- c) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
- d) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di _____ giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 5.1, fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 29.

5. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO

5.1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Scopo e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
- b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 4.2, lett. d), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 60 (novanta) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;



- c) L'ingresso nel capitale sociale della società di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.
- 5.2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 5.1, lettera a), previa comunicazione del Concedente e della documentazione di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
- 5.3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata alla comunicazione preventiva del Concedente, e sarà ammessa nel caso in cui non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione straordinaria.
- 5.4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.
- 5.5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 29.2, lettera i).

6. OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEBITO DELLE SOCIETÀ DI SCOPO

- 6.1. La società di scopo potrà ai sensi dell'art. 195 del Codice emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali indicati nell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei regolamenti attuativi o delle loro controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le obbligazioni e i titoli di debito di cui al primo periodo possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.
- 6.2. L'emissione di obbligazioni sarà ammessa esclusivamente per finanziare ovvero rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità.
- 6.3. La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente l'avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione.
- 6.4. Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla società di scopo avviene nel termine massimo di diciotto mesi, decorso il quale il contratto è risolto di diritto salvo che, nel frattempo, siano state reperite altre forme di finanziamento.
- 6.5. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- 6.6. Le garanzie reali, personali e di qualunque altra natura, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in favore dei

sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

- 7.1. Il concessionario s'impegna a progettare, realizzare, allacciare, gestire e mantenere gli impianti e gestire la C.E.R. sulla base di quanto indicato nell'art. 2 e negli allegati al contratto, inoltre, il concessionario s'impegna a:
- a) eseguire eventuali ulteriori attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto;
 - b) elaborare ed eventualmente modificare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di seguito P.F.T.E. e il progetto esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto del Contratto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
 - c) sottoporre al concedente, per la sua approvazione, il P.F.T.E. e il progetto esecutivo, corredati dalle autorizzazioni la cui acquisizione e conservazione sono curate dal concedente entro:
 - ____ giorni dall'efficacia del Contratto, le modifiche al P.F.T.E.
 - ____ giorni dall'efficacia del Contratto Il progetto esecutivo
- 7.2. chiedere alle competenti Amministrazioni entro i tempi previsti dal cronoprogramma allegato e riflessi nel P.E.F., le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori e dei servizi dedotti nella presente Convenzione.
- 7.3. accollarsi tutti gli oneri assunti dal concedente che a titolo indicativo e non esaustivo possono essere: la promessa di acquisto di diritti di superficie, la promessa di acquisto di beni o servizi, l'acquisto di servizi finalizzati alla creazione della C.E.R., alle progettazioni di fattibilità tecnico economiche su immobili nelle disponibilità del concedente, l'assistenza al RUP nella redazione di atti amministrativi e nella direzione dell'esecuzione dell'opera.
- 7.4. gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui ai precedenti commi, sono a carico del Concessionario salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver comunque attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini del loro ottenimento. Qualora il mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni dipenda dal fatto del terzo, nulla è dovuto tra le Parti.
- 7.5. decorsi i termini di cui ai precedenti commi, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 20.
- 7.6. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre il progetto esecutivo al Concedente, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di ____ giorni decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e del successivo art. 29 comma 1.
- 7.7. Il Concessionario si obbliga altresì a:
- a) realizzare i Lavori a regola d'arte, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo cronoprogramma;
 - b) per il tramite della direzione lavori, a partecipare alla tenuta della contabilità degli interventi con le modalità di cui agli articoli 13 e seguenti del D.M. n. 49/2018, compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
 - c) consegnare al Concedente gli elaborati finali del progetto entro ____ settimane dall'ultimazione dei Lavori;
 - d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del D.lgs. 36/23;
 - e) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa vigente;

- f) rispettare i tempi previsti dal Contratto e nei programmi operativi ad esso allegati, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività o provvedimenti di competenza di quest'ultimo.
- h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- i) Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto a suo carico.
- j) Il Concessionario non può eccepire, durante l'esecuzione dei Lavori e nel corso della gestione dell'Impianto, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'art. 1176 del Codice civile, tranne nel caso in cui nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.
- k) Il Concessionario si obbliga, prima della sottoscrizione del Contratto, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei Lavori, comprese l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso tale termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, il Contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e del successivo Art. 29 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.
- 7.8. Nel caso di accensione di mutui dedicati, il Concessionario deve negoziarli prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento nel caso previsto dall'art.190 comma 3 del Codice, di un nuovo eventuale Concessionario. Si prevede altresì che:
- a) le attività oggetto del Contratto avranno inizio con la formale consegna, che avverrà entro _____ giorni dalla data odierna;
- b) il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto anche con riferimento ai terzi appaltatori e subappaltatori;
- c) in caso di affidamento diretto dei Lavori da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli artt. 188 e 194 comma 2 del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
- i soci affidatari di qualsiasi attività devono essere qualificati per le attività da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal Bando di Gara;
 - le attività di realizzazione dei Lavori possono essere subappaltate solo nei limiti qualitativi e quantitativi dichiarati in sede di offerta.
- 7.9. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi di servizi e/o di lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara.
- 7.10. Il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, copia del contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali. Il Concessionario s'impegna, inoltre, a:
- a) trasmettere al Responsabile del progetto e al Direttore dei lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti,
- b) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera.
- 6.1. Il concessionario s'impegna a informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
- a) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione dei Lavori;

- b) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione del o per il recesso dal Contratto;
 - c) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito aperte a favore del Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
 - d) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto;
 - e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto definitivo, sul Progetto esecutivo e sull'esecuzione dei Lavori, sulla gestione dell'Impianto o sulla capacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto.
- 7.11. Fornire al Concedente il rendiconto sulla realizzazione dell'Impianto, al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base del Contratto, entro i due anni dall'ultimazione dei Lavori.
- 7.12. Tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario.

8. DURATA, CANONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1. Noleggio Impianti

Il Concedente a fronte del godimento dell'impianto è tenuto a corrispondere al Concessionario il pagamento del canone annuale previsto nell'allegato P.E.F. per la durata complessiva di anni 20 (venti) per il noleggio. Si precisa che per quanto riguarda il noleggio operativo, il canone per lo stesso non sarà più dovuto dopo il decorso del ventesimo anno, pur restando nella disponibilità del concedente gli impianti di produzione energia da F.E.R. sino al decorso del termine trentennale.

- 8.1.1. La somma annuale da corrispondere per il noleggio è pari a € + IVA . La suddetta somma è comprensiva di interessi come da P.E.F. allegato. Dalla suddetta somma deve essere decurtato per il medesimo periodo di 20 (venti) anni, il valore del diritto di superficie degli immobili di proprietà del Comune valorizzati per la cifra pari a totali € e in quote annuali pari a €
- 8.1.2. Il suddetto canone non può variare per modifiche di carattere normativo, regolamentare o tariffario. Il primo canone relativo al noleggio degli impianti deve essere corrisposto al termine del primo anno di esercizio, salvo diversi accordi tra le parti che possono prevedere un secondo anno di pre ammortamento. Per tutta la durata del contratto, il canone non sarà soggetto a revisione in base all'andamento dell'inflazione, del valore dell'energia e del livello di condivisione. Le fatture elettroniche, emesse ogni anno dal Concessionario, devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione. Il Pagamento degli importi fatturati deve essere effettuato tramite bonifici bancari presso il conto corrente di cui saranno indicati gli estremi in fattura.
- 8.1.3. La suddetta somma sarà corrisposta al Concessionario tramite i ricavi che il concedente otterrà dalla vendita di energia, dagli incentivi per la condivisione dell'energia e dal risparmio per l'energia autoconsumata per la durata di anni venti. Nel dettaglio:
- a) energia immessa in rete e consumata simultaneamente dai consumer e prosumer ad un prezzo di cessione alle migliori condizioni di mercato;
 - b) incentivo GSE per l'energia condivisa all'interno della C.E.R.;
 - c) rimborso GSE per minori oneri di distribuzione;

- d) energia autoconsumata dall'ente.
- e) Al verificarsi malfunzionamenti agli impianti tali da impedirne l'utilizzo da parte del Concedente per più di _____ giorni, quest'ultimo può richiedere una riduzione del canone proporzionale al numero di giorni di inattività dell'Impianto, comprensivo dei minori ricavi e maggiori costi energetici.
- f) Qualora il rapporto tra i ricavi da vendita di energia, incentivi, rimborsi e risparmi in bolletta derivanti dal godimento degli impianti determinassero un disvalore del concedente sarà possibile aprire un tavolo di concertazione ai sensi degli art. 23 e 24 della presente convenzione.

8.2. Gestione Impianti

- 8.2.1. Il Concedente a fronte dei servizi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti è tenuto a corrispondere al Concessionario il pagamento del canone annuale previsto analiticamente nell'allegato P.E.F. per la durata complessiva di anni 30 (trenta) per la gestione degli impianti. La somma annuale da corrispondere è pari a € _____ + IVA per la gestione impianti
- 8.2.2. Il suddetto canone non può variare per modifiche di carattere normativo, regolamentare o tariffario. Il corrispettivo per la messa a disposizione degli impianti di produzione di energia elettrica da F.E.R. durante il periodo di efficacia del Contratto è un canone fisso ed immodificabile.
- 8.2.3. Il primo canone relativo alla gestione e alla manutenzione degli impianti deve essere corrisposto al termine del primo anno di esercizio. Per tutta la durata del contratto, il canone non sarà soggetto a revisione in base all'andamento dell'inflazione, del valore dell'energia e del livello di condivisione. Le fatture elettroniche, emesse ogni anno dal Concessionario, devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione. Il Pagamento degli importi fatturati deve essere effettuato tramite bonifici bancari presso il conto corrente di cui saranno indicati gli estremi in fattura.
- 8.2.4. La suddetta somma sarà corrisposta al Concessionario tramite i ricavi che il concedente otterrà dalla vendita di energia, dagli incentivi per la condivisione dell'energia e dal risparmio per l'energia autoconsumata per la durata di anni venti. Nel dettaglio:
 - a) energia immessa in rete e consumata simultaneamente dai consumer e prosumer ad un prezzo di cessione alle migliori condizioni di mercato;
 - b) incentivo GSE per l'energia condivisa all'interno della C.E.R.;
 - c) rimborso GSE per minori oneri di distribuzione;
 - d) energia autoconsumata dall'ente.

8.3. Stazioni ricarica colonnine elettriche

Il Concessionario avrà la piena titolarità della stazione di ricarica e la stessa non sarà concessa in noleggio al Concedente. Il Concessionario dovrà fornire l'uso delle colonnine di ricarica ai membri della C.E.R a prezzo calmierato e dovrà riconoscere per il periodo di vent'anni al comune di _____ e all'associazione consumer una royalty pari al 5 % dei ricavi, come disciplinato al punto 2.5.3.

Gestione C.E.R.

Il servizio di gestione della C.E.R. include il monitoraggio e la rendicontazione dei consumi delle utenze e l'implementazione di una piattaforma informatica di gestione. Il suddetto servizio di gestione sarà remunerato con un valore di circa 20% (venti) dell'incentivo totale maturato dalla C.E.R., per il quale Il Concessionario, a fronte dei servizi relativi alla gestione della stessa, sottoscriverà con il nuovo soggetto giuridico un accordo specifico sulla gestione.

9. SOSPENSIONE E PROROGA DEL CONTRATTO

- 9.1. La sospensione e l'eventuale proroga del Contratto sono ammesse rispettivamente nei casi, nei modi e per i tempi di cui agli artt. 121 e 192, comma 1 del Codice.
- 9.2. La sospensione totale o parziale del Contratto può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente che i lavori di realizzazione e/o di gestione procedano utilmente a regola d'arte, per il tempo strettamente

necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della realizzazione e/o della gestione e alla sua ripresa. Il Contratto può essere sospeso:

9.3. Il Concessionario /Gestore non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza maggiore di cui al successivo Art. 13.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario /Gestore.

9.4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 9.2, il Concessionario /Gestore che non sia in grado di eseguire le prestazioni a suo carico, in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, le singole attività che non possono essere eseguite nonché le singole attività la cui prestazione subisce seppur parziali modifiche in conseguenza dell'evento.

9.5. Il RUP può disporre la sospensione del Contratto compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario /Gestore di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa dell'erogazione delle singole attività sospese, dei mezzi e degli strumenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui sia stato nominato un Responsabile dell'esecuzione del contratto, il verbale è trasmesso al RUP a mezzo posta certificata entro e non oltre cinque giorni dalla data della sua elaborazione.

9.6. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dell'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di necessità, quali, tra gli altri, il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario/Gestore entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.

9.7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 9.2:

- a) i proventi della gestione continueranno a essere legittimamente incassati dal Gestore (il gestore è il Concessionario che a sua volta concede al Comune l'uso dell'impianto con noleggio operativo) qualora la sospensione non ecceda un massimo 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione che risulta dal relativo verbale;
- b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 (tre) giorni di cui alla precedente lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione che risulta dal relativo verbale, il Concessionario/Gestore può chiedere la proroga della durata del Contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda la durata prevista nella precedente lettera a), le Parti possono avviare la procedura di revisione del PEF.

9.8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa dell'erogazione delle singole attività interessate dall'evento indicando, per ciascuna di esse, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui sia stato nominato un Responsabile dell'esecuzione del contratto, il verbale gli viene trasmesso, a mezzo posta certificata, entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua elaborazione.

9.9. Nei casi di sospensione totale o parziale nell'esecuzione del Contratto, disposta per cause diverse da quelle di cui al precedente comma 9.2, al Concessionario /Gestore è dovuto un indennizzo quantificato sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 15.6.

10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

10.1. Il Concedente ha l'obbligo di:

- a) concedere e costituire a favore del Gestore, il diritto di superficie sui terreni comunali sui quali verranno realizzati gli impianti di produzione energia da F.E.R., riconosciuti dal D.L.G.S 199/21, individuati nell'elenco Allegato x. Il diritto di superficie sarà costituito per la durata di anni

trenta (30), mediante atto notarile trascritto a favore del Concessionario. Il valore del diritto di superficie è determinato nella somma pari a € 00.000 a ettaro necessario a realizzare un MW. (I diritti di superficie privati per i quali il Comune diha sottoscritto un preliminare di costituzione di diritto di superficie per persona da nominare devono essere perfezionati a nome del Concessionario e da questo remunerati al privato);

- b) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione del Contratto e alla puntuale realizzazione dei Lavori;
 - c) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro ___() giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente;
 - d) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni;
 - e) intraprendere le eventuali procedure di espropriazione e/o occupazione temporanea di suolo pubblico senza oneri a carico del Concessionario;
 - f) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione del Progetto definitivo e/o del Progetto esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre _____ () giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
 - g) nominare il Responsabile del progetto, il Direttore dei lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei lavori, il collaudatore o la commissione di collaudo ed eventualmente il Responsabile dell'esecuzione, nel rispetto dell'art. 31, comma 13, del Codice;
 - h) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
 - i) vigilare sulla corretta gestione dell'Impianto da parte del Concessionario, in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
 - j) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
- 10.2. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario/Gestore ogni evento rilevante circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario /Gestore le seguenti informazioni e documenti:
- a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
 - b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo degli spazi, degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della Concessione;
 - c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare il recesso della Concessione ai sensi del successivo Art. 33.

11. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

11.1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività poste a suo carico dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei suoi Allegati e nei Documenti contrattuali sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente. dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto;
 - c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
 - d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei Lavori nonché di ogni attività connessa.
- 11.2. Il Gestore è responsabile di tutte le attività poste a suo carico dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della gestione dell'impianto;
 - b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente. dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto;
 - c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Gestore;
 - d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione dell'impianto nonché di ogni attività connessa.

12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 12.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 le Parti s'impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 12.2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato, dedicato in via esclusiva al Contratto, sul quale devono essere registrati tutti movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:
- a) _____: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: _____ acceso presso _____,
 - b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: _____ (C.F. _____, nato a _____).
- 12.3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il CUP n. _____ e CIG n. _____.
- 12.4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
- 12.5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, Comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Art. 29.
- 12.6. Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata

comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di _____.

- 12.7. Il Gestore deve, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Gestore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di _____.
- 12.8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
- 12.9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario Il CUP e il CIG, che devono essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.
- 12.10. Il Gestore s'impegna a rispettare gli obblighi previsti a carico del Concessionario.
- 12.11. Il Gestore deve infine garantire che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di _____ qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

13. FORZA MAGGIORE

- 13.1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza maggiore, la parte che non può adempiere a causa di tale evento, deve darne immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Tale parte deve altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
- 13.2. Alla ricezione di tale informativa, le parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

14. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

- 14.1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso Il Concessionario può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori.
- 14.2. Qualora un evento di Forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 121 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di _____ giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione dei Lavori nonché la durata della Concessione s'intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
- 14.3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma 14.2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse d'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione dei Lavori in qualunque momento.
- 14.4. Qualora la sospensione totale dei Lavori di cui al precedente comma 14.2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 23. è fatta

salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 33.

- 14.5. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare i Lavori, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice civile. La risoluzione non comporta alcun indennizzo o risarcimento dovuto al Concessionario /Gestore.

15. SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE DELL'OPERA

- 15.1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 14, qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Gestore, questo non sia in grado di gestire l'Impianto in tutto e/o in parte, deve essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione delle attività che non possono essere eseguite o causa di tale evento nonché di quelle parti che possono essere eseguite, seppur parzialmente.
- 15.2. Entro _____ giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente può chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi ____ giorni circa le motivazioni adottate dal Gestore in relazione alla parte delle attività di gestione non eseguibile.
- 15.3. Ove il Gestore contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno _____ giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte di attività di gestione interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicheranno le penali di cui al successivo Art. 21.
- 15.4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Gestore entro il termine di cui al precedente comma 15.2, il Gestore medesimo deve comunque continuare a gestire la parte di attività eseguibile, indicata nell'informativa.
- 15.5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale della gestione dell'Impianto per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Gestore non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 15.6.
- 15.6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa della gestione dell'Impianto nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente comma 15.5:
- a) qualora la sospensione ecceda i giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione dell'Impianto nonché periodo di validità del Contratto si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di Comune accordo tra le Parti;
 - b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, può avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 23.
- 15.7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 33.
- 15.8. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire l'Impianto, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice civile. La risoluzione non comporta alcun indennizzo o risarcimento dovuto al Concessionario/Gestore.

SEZIONE IV — PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

16. ESECUZIONE DEI LAVORI

- 16.1. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 2 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i Lavori devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità al Progetto esecutivo approvato;
 - b) i Lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta;
 - c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore complessivo dei Lavori ancorché frazionati tra i singoli soci;
 - d) i prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari, Allegato _____ al Contratto. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nel Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal Progetto esecutivo, e pertanto non contenuti nell'elenco dei prezzi unitari Allegato x al Contratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 24.
- 16.2. Alle prestazioni eseguite in subappalto, si applica l'art. 188 del Codice.
- 16.3. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, ai sensi e per gli effetti del Codice, dei Lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei requisiti previsti dall' art 119 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di gara.
- 16.4. Il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o in subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o di subappalto nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei necessari requisiti di ordine generale e dei necessari requisiti professionali e speciali. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

17. RESPONSABILE DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 17.1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e di controllo sulle attività del Concessionario e del Gestore attraverso il Responsabile del progetto ex art. 15 del codice e i relativi uffici di supporto.
- 17.2. Il Responsabile del progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione (se nominato), l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice.
- 17.3. Il Direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal codice, tali funzioni e compiti non possono essere in alcun caso attribuiti al Concessionario. I compensi del Direttore dei lavori sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del Concessionario nei limiti di quanto previsto nel PEF.

18. COLLAUDO

- 18.1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a collaudatore/commissione di collaudo nominato/a dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116, comma 4 del Codice.
- 18.2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi del/della collaudatore/commissione di Collaudo, sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del Concessionario nei limiti di quanto previsto nel PEF.
- 18.3. Il Concessionario s'impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
- 18.4. Del Collaudo in corso d'opera è redatto apposito verbale.
- 18.5. Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'art. 116 comma 2 del Codice.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

- 19.1. Il Contratto può essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art. 189, commi 1 e 2 del Codice:
- modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al [specificare in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando di Gara, del Disciplinare, ecc.];
 - lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
 - modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione (varianti);
 - sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 189, comma 1, lettera d) punto 2
 - modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 189, commi 3 e 4;
 - modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 189, comma 2, lettere a) e b) del Codice;
- 19.2. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione, il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'art 189 del Codice, effettuare investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario allo scopo di migliorare lo stato e/o il funzionamento dell'Impianto ai fini di un miglioramento qualitativo delle prestazioni contrattuali e/o di migliorare il rendimento della Concessione anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concessionario e il Concedente possono convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 21, di approvare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.
- 19.3. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per gli scopi elencati nel precedente comma 2 non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 189 comma e 192 del Codice.
- 19.4. L'esecuzione dei lavori complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i. L'effettuazione delle attività di gestione complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.
- 19.5. Il Concessionario è in ogni caso responsabile degli errori e/o omissioni nella progettazione relativa alle modifiche contrattuali di cui al presente Art. 19. In tali casi il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
- 19.6. Le modifiche contrattuali di cui al presente Art. 19.1, fatta eccezione per lettera d), comportano l'aggiornamento del PEF.
- 19.7. Le modifiche di cui al presente Art. 19 non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'art. 189 comma 4 del Codice né alterare l'allocazione dei rischi tra le Parti.
- 19.8. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 120 e/o all'art. 189 del Codice.
- 19.9. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al progetto le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
- non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori al di sopra/sotto dell'importo complessivo di € _____ e/o della tempistica per la realizzazione dei Lavori al di sopra di _____ giorni e/o incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel PEF al di sopra dell'importo complessivo annuale di € _____ .
 - non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto esecutivo;

- 19.10. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, possono essere proposte dal Concessionario /Gestore le varianti che si rendessero necessarie per risolvere le problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione dell'Impianto.
- 19.11. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 19.9, 19.10 e 19.11, le varianti possono essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante devono essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro giorni dal ricevimento della proposta.
- 19.12. Le varianti in corso d'opera devono essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 19.3.
- 19.13. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dei Lavori ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario deve altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.

20. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

- 20.1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di progettazione e/o di realizzazione dei Lavori.
- 20.2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente del Progetto definitivo e/o del progetto esecutivo, si applica una penale pari al ____% (_____ per mille) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche al netto dell'IVA.
- 20.3. Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente allo 0, ____‰ (_____ per mille).
- 20.4. Escluse le ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'Art. 8.1, e all'Art. 9 si applica una penale pari a € _____
- 20.5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia di cui al successivo Art. 25, comma 1.
- 20.6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al _% (_____ per cento) dell'importo totale dei Lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui al successivo Art. 33.
- 20.7. Le penali di cui al presente Art. 20 sono dovute indipendentemente dalla prova del danno ai sensi dell'art. 1382 c.c. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ed il correlato onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. .
- 20.8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, consentendo l'emissione dei certificati di collaudo nei termini stabiliti dai Programmi operativi e senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate o titolo di penale gli sono restituite senza interessi o ulteriori oneri.

21. PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DELL'OPERA

- 21.1. Qualora le prestazioni di gestione rese dal Gestore si discostino dai relativi indicatori di performance, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 2, si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto Allegato x.
- 21.2. Il RUP, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance nella gestione dell'Impianto, comunica al Gestore l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
- 21.3. Ove il Gestore non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale con le modalità previste nell'Allegato x.
- 21.4. Ove il Gestore contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del progetto convocherà la Parte entro _____ giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame

- della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del progetto procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.
- 21.5. Qualora a seguito dell'inadempimento del Gestore, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concessionario, l'entità della penale stabilita nell'Allegato x sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento) a titolo di indennizzo per il disagio causato.
- 21.6. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Gestore ai sensi del successivo Art. 25, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 2 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.

SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

22. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Le Parti prendono atto che equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Gestore è dato dal rispetto delle condizioni equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF.

23. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 23.1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 192 comma 1 del Codice e allorché le variazioni dell'indicatore di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario/Gestore, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
- gli eventi di forza maggiore di cui al precedente Art. 14;
 - le cause di sospensione di cui ai precedenti Artt. 14, 15;
 - l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione e/o di gestione economica e/o funzionale dei Lavori e/o gestione dell'Impianto e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
 - le varianti di cui al precedente Art. 19 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
 - i periodi di sospensione di cui ai precedenti Artt. 14 e 15;
 - i lavori e i servizi complementari e i lavori e i servizi supplementari di cui al precedente Art. 19.4.
- 23.2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario/Gestore, la revisione del PEF deve essere effettuata a vantaggio del Concedente.
- 23.3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario /Gestore ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
- PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
 - PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
 - relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto la richiesta di revisione;
 - relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
 - "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

- 23.4. la revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di performance, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario /Gestore che hanno dato luogo alla revisione.
- 23.5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo Art. 28.

24. TAVOLO DI COORDINAMENTO

- 24.1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente il Concessionario e, una volta costituito, il Gestore, devono discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione per l'intero arco della sua durata.
- 24.2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati dalle Parti, e può essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.
- 24.3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento, del tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto di Comune accordo tra le Parti al tempo della sua formazione, su iniziativa del Responsabile del progetto del Concedente.
- 24.4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
- un rappresentante del Concedente;
 - un rappresentante del Concessionario/Gestore, quest'ultimo una volta costituito;
 - uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia ad oggetto.
- 24.5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.
- 24.6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente comma 24.3, il Tavolo di coordinamento può avere ad oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentine l'esatto e continuo adempimento da parte delle Parti.
- 24.7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quegli elementi di maggiore efficienza nella realizzazione dei Lavori e/o nella gestione dell'Impianto, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore della Concessione.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

25. CAUZIONI

- 25.1. Per la partecipazione alla gara, il Concessionario ha presentato una cauzione provvisoria d'importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura indicato nel bando, ai sensi dell'articolo 106 commi 1 e 6 del Codice. Tale cauzione ha validità di 180 giorni da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino all'aggiudicazione del bando. (Possibili riduzioni del 30% per certificazioni qualità- 50% per micro, piccole e medie imprese e raggruppamenti per le stesse).
- 25.2. Alla sottoscrizione del contratto di affidamento il Concessionario a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, presenterà, entro 10 (dieci) giorni antecedenti l'avvio delle attività di realizzazione, la cauzione definitiva prevista e disciplinata

- dall'art. 117 comma 1 del Codice di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei Lavori. (Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 del codice).
- 25.3. A garanzia del puntuale adempimento di esecuzione dei Lavori, il Concessionario presenterà, entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, la cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% sul costo annuo operativo di esercizio e secondo le modalità prescritte dall'articolo 117 del Codice, ai sensi dell'articolo 193 comma 6, del Codice. (Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 del codice)
- 25.4. A garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al momento della **dismissione** dell'impianto di produzione energia da F.E.R., il Concessionario presenterà una cauzione pari a € (eventuale).

26. POLIZZE ASSICURATIVE

- 26.1. Il Concessionario s'impegna, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, a stipulare, a far data dall'approvazione del Progetto esecutivo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo. Detta polizza, che deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, deve avere un massimale non inferiore a € _____.
- 26.2. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio dei Lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei Lavori. Tale polizza verrà stipulata nella forma "*Contractor all risk*" (C.A.R.) e prevedrà anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
- 26.3. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nella polizza di cui al precedente comma 2 restano a totale carico del Concessionario, che deve consegnare al Concedente, almeno _____ giorni prima della data prevista per la consegna dei Lavori, copia della polizza, unitamente al relativo certificato di assicurazione.
- 26.4. Il Concessionario s'impegna a presentare idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvolga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di € _____ per sinistro e € _____ per persona e per danni a cose, per tutta la durata della fase di gestione della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza deve includere:
- i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione dell'Impianto;
 - tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito Concessione;
 - le spese per la riparazione o la sostituzione di opere, di apparecchiature e equipaggiamenti dell'Impianto, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

- 26.5. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, antecedente i 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
- 26.6. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, antecedente i 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
- 26.7. Il Gestore deve impegnarsi, a presentare idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Gestore si avvolga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di € _____ per sinistro e € _____ per persona e per danni a cose, per tutta la durata della fase di gestione della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Gestore alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza deve includere:
- i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Gestore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione dell'Impianto;
 - tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere e che siano riconducibili alle attività svolte dal Gestore nell'ambito Concessione;
 - le spese per la riparazione o la sostituzione di opere, di apparecchiature e equipaggiamenti dell'Impianto, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
- 26.8. Il Gestore deve consegnare al Concedente, antecedentemente i 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
- 26.9. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario o il Gestore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione dei Lavori sia per la gestione dell'Impianto, in nessun caso può invocare la responsabilità del Concedente per i danni o i pregiudizi di cui al presente Art. 26.

27. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

- 27.1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle quote della Società di progetto e delle garanzie sui crediti che verranno eventualmente a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
- 27.2. In ogni caso, da tale accettazione non possono derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, il Concedente può opporre al cessionario/creditore pignoratorio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
- 27.3. Il Concedente s'impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione o del pegno sui crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

28. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 28.1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui ai precedenti Artt.

- 8.1, 8.2 e 9, comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
- 28.2. Le Parti convengono altresì espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che costituisca causa di risoluzione automatica della Concessione il protrarsi delle sospensioni di cui agli Artt. 13, 14 e 15 che precedono.
- 28.3. A tal fine, il Concedente deve comunicare al Concessionario/Gestore, entro ____ giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della mera ricezione di tale comunicazione da parte del Concessionario /Gestore.
- 28.4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto s'intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti nel Contratto, in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario/Gestore a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
- 28.5. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione: (ii) tutti i costi necessari a indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario: (iii) le penali a carico del Concessionario /Gestore.

29. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

- 29.1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 32 e 34 del Contratto, il Concedente, qualora il Concessionario/Gestore sia inadempiente agli obblighi previsti nel Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni o al maggior termine che sia stimato necessario dal Concedente per porre rimedio all'inadempimento. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario/Gestore, e per conoscenza ai Finanziatori.
- 29.2. La facoltà di cui al precedente comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, seguenti casi:
- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione secondo quanto disposto dal precedente Art. 18;
 - b) gravi vizi o difformità dei Lavori;
 - c) perimento totale o parziale delle opere costituenti oggetto di intervento edilizio del Concessionario dovuto a inadeguata o carente manutenzione
 - d) grave danneggiamento delle opere costituenti oggetto di intervento edilizio del Concessionario, dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - e) gravi violazioni del progetto di gestione e/o Regolamento interno della attività, che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità dei lavori ovvero per la mancata gestione. in tutto o in parte, dell'Impianto, secondo quanto previsto dal precedente Art. 18.
 - f) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 22 e 23;
 - g) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - h) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
 - i) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva comunicazione al Concedente;
- 29.3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla legge n. 136/2010 e del precedente Art. 10 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli artt. 88, comma 4 – ter e 92, comma 4 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011.

- 29.4. Qualora il Concessionario/Gestore non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del presente Art. 29.
- 29.5. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario al Concedente fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
- a) Qualora i Lavori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il collaudo:
 - i) I danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi da Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
 - ii) Tutti i costi necessari affinché i Lavori siano ripristinati/realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
 - iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente già corrispostagli dal Concedente;
 - v) le penali maturate a carico del Concessionario;
 - b) qualora i Lavori abbiano superato la fase di Collaudo:
 - i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - ii) tutti i costi necessari affinché i Lavori siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
 - iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente già corrispostogli dal Concedente e al netto dell'ammortamento;
 - v) le penali maturate a carico del Gestore.
- 29.6. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori, apposito verbale, entro _____ giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a _____ giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti.
- 29.7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 29.8. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dell'Impianto, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni previste nel Contratto.

30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO FALLIMENTO, PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

- 30.1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a) Fallimento del concessionario o inserimento in una procedura concorsuale;
 - b) nel caso di decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - c) sia emesso un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni di cui l'ultima della legge 30 dicembre 2022, n. 199;

- d) sia emessa una sentenza di condanna del Concessionario/Gestore passata in giudicato per i reali di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
 - e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo o consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e del precedente Art. 9.
- 30.2. Nei casi di cui al comma 30.1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
- a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
 - b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - c) le penali maturate a carico del Concessionario/Gestore.

31. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

- 31.1. Qualora si verificano le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario/Gestore, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
- 31.2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 190 comma 3 del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 190 comma 3 del Codice, di volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto s'intenderà risolto di diritto.
- 31.3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto contrattuale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
- a) la società abbia requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b) la società s'impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i _____ giorni successivi alla formalizzazione del rapporto contrattuale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
- 31.4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del precedente comma 2 ovvero la stessa non possieda i requisiti di cui al precedente comma 31.3 lett. a) ovvero non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al precedente comma 31.3 lett. b), il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare i beni al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al successivo Art. 32.

32. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDEnte

- 32.1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a _____ giorni, può avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere

comunicata al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____

- 32.2. Qualora i Lavori abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire la continuità della gestione dell’Impianto, il Gestore deve proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.
- 32.3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario:
- il valore dei Lavori realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenute dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
 - le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari (..... del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i Lavori abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF, Allegato x al Contratto per gli anni residui di durata della Concessione.
 - La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) s'intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
- 32.4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 32.3, il Concedente e Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori, apposito verbale entro _____ giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a _____ giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti al Concessionario.
- 32.5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

33. RECESSO

- 33.1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto entro _____ giorni dalla comunicazione di cui al precedente Art. 23.3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
- 33.2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente Art. 33 le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione, entro _____ giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi dell'indennizzo sulla base delle seguenti voci:
- il valore dei Lavori realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata, risultanti dalla contabilità dei lavori;
 - i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
- 33.3. La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

- 33.4. Le somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme devono essere corrisposte al Concessionario entro i giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 33.2. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
- 33.5. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità della gestione dell'Impianto, il Concessionario deve proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.
- 33.6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 33.4, il Concessionario può chiedere di continuare a gestire l'Impianto con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto fino alla data del completo pagamento delle somme di cui al precedente comma 33.2.
- 33.7. Il Concedente può recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, con provvedimento comunicato al Concessionario o al Gestore. In tal caso, si applica l'articolo 32 comma 3, ai sensi dell'articolo 190 comma 4 del Codice.

34. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- 34.1. Alla scadenza della Concessione, i terreni, l'Impianto, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali e quanto altro attinente alla gestione tornano e/o entrano nella piena disponibilità del Concedente.
- 34.2. Alla scadenza della concessione, le aree sulle quali sono stati realizzati gli impianti torneranno, senza oneri per il Comune, nella piena e completa disponibilità dello stesso e quanto su di esse realizzato sarà acquisito al patrimonio comunale senza alcun onere. Le opere, con i relativi impianti, dovranno essere consegnate in stato di efficienza e funzionamento.
- 34.3. Il concedente e il Concessionario, prima del trasferimento delle opere ed impianti, e comunque almeno _____ mesi prima del termine di scadenza della concessione effettueranno opportune ricognizioni redigendo apposito verbale.
- 34.4. Nel caso in cui il Comune non riterrà opportuna l'acquisizione gratuita, nel termine su indicato, degli impianti il Concessionario sarà tenuto allo smantellamento e smaltimento degli impianti realizzati ed al ripristino dello stato dei luoghi con oneri a proprio carico.

35. COMUNICAZIONI

Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge. Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

36. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Concedente e il Concessionario convengono che per tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione sia competente in via esclusiva il Tribunale civile di _____, con espressa esclusione della procedura arbitrale, rituale o irrituale.

ALLEGATO 1: DEFINIZIONI

ALLEGATO 1: DEFINIZIONI

L'elenco delle definizioni di seguito riportate è meramente indicativo e non esaustivo.

DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), Documenti Contrattuali

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; o

(iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica l'allegato al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 206 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 177 del Codice;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di concessione: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del Codice;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione dell'opera: figura diversa dal Responsabile del Progetto preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità dell'Opera: la piena ed effettiva fruibilità dell'Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nel "Capitolato di Gestione";

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara;

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati Allegati al Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 177 comma 5 del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 30 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di

Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opera: l'opera oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato, allegato al Contratto sub, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione dell'Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 41, comma 8 del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Progetto: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende

anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito emessi dalla Società di Scopo ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell'Opera in conformità all'articolo 194 del Codice.

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 41 del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 41 del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico dell'opera: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del Concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del progetto al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 93 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del Concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Progetto: il responsabile unico del progetto (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice

Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;

Servizi Accessori alla Disponibilità: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell'Opera e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione;

Servizi Commerciali: i servizi individuati come tali nel Contratto che il Concessionario può fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi;

Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto

Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell'Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Società di Scopo: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 194 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che devono essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell'articolo 22 del Contratto;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Contratto.



ALLEGATO 2: DOCUMENTI CONTRATTUALI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO

FASE 1: CANDIDATURA

1. Documento d'identità legale rappresentante;
2. Visura camerale;
3. Autocertificazione requisiti;
4. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) (ai sensi dell'All. I.7, sez. 2, artt. 6 e ss.mm.ii Codice dei Contratti);
 - 4.A Relazione Generale;
 - 4.B Relazione tecnica;
 - 4.C Rilievi piano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
 - 4.D Preventivo investimenti e computo metrico estimativo dell'opera;
 - 4.D.1 Stima costi colonnine di ricarica;
 - 4.E Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario;
5. Quadro economico e finanziario (P.E.F.);
6. Piano di sicurezza e coordinamento;
7. Piano preliminare di manutenzione;
8. Specificazione del Servizio e Gestione Progetto;
9. Piano di gestione dei servizi trentennale;
10. Indicazione del valore della progettazione posta a gara;
11. Piano Economico Finanziario della Concessione trentennale con indice di redditività e sostenibilità economica asseverato;
12. Bozza di convenzione;
13. Statuto C.E.R.;
14. Regolamento C.E.R..

TIPO DI RISCHIO	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione concedente	Allocazione concessionario	Non allocato	Riferimenti bozza di convenzione
FASE PRELIMINARE/COSTRUZIONE								
Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	minima	Ritardi e/o maggiori costi	Analisi progettuale accurata	x			art. 4-art. 7 co 1 lett. a)b)c) d); art. 10;
		minima	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi	Analisi progettuale accurata		x		
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o maggiori costi di esproprio	N.A.	Ritardi e/o maggiori costi	-	-	-		art. 4-art. 7; art. 10;
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica	minima	Ritardi e/o maggiori costi	Analisi progettuale accurata		x		
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione	minima	Ritardi e/o maggiori costi	Analisi progettuale accurata	x			Art. 4 co 2; art. 10; art. 16-art 19
		minima		Progetto definito congiuntamente tra concedente e concessionario per standard e performance			x	Art. 4 co 2; art. 10; art. 16-art 19
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione	bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale	Esperienza, controllo della qualità progettuale, analisi sul campo		x		art 7-art 11
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'esecuzione del Progetto esecutivo	bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	Esperienza, controllo della qualità progettuale, analisi sul campo	x	x		Art. 7 co 1 lett) b-c; art. 10-art 11
Rischio di esecuzione delle Opere difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione delle Opere in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci	minima	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.	Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali		x		Art. 2.; art. 4 ; art.7 -art 16-art 17-art 18
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta	minima	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi	Esperienza, controllo della qualità progettuale, analisi sul campo		x		art. 4 co 13; art. 16; art. 20; art. 29
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione delle Opere rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma.	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario	bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale	Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali		x		Art. 4 -art 6-art 7; art. 10; Art. 16; art. 17
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni	minima	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF					art. 4 ; art. 6; art. 10; art. 11; art 13-art. 16
				Definizione cronoprogramma realistico	x	x		
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse	minima	Risoluzione del contratto. Maggiori costi	Alta capitalizzazione propria – disponibilità di adeguate linee di credito - adeguata valutazione interna sulla sostenibilità economico finanziaria (PEF asseverato)		x		art. 4; art. 9; art. 22; art 23-art 28-art. 29

Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna. Il suddetto rischio riferito a qualsiasi soggetto terzo, sia esso fornitore, subappaltatore, prestatore di servizi e qualsiasi altro soggetto coinvolto dal concessionario per lo svolgimento delle attività – sia di realizzazione sia di gestione – è interamente a carico del Concessionario e pertanto dovrà essere allocati esclusivamente in capo al Concessionario medesimo	minima	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.	Corretta applicazione della contrattazione collettiva di concessionario e subappaltatori		x		Art. 2; art. 4 ; art.7
Rischio commissionamento/ stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti delle Opere), necessaria per procedere alla realizzazione delle Opere.	minima	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi.	Attività di informazione e sensibilizzazione	x	x		è necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders.
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi	bassa	Ritardi nella realizzazione/Incremento dei costi	Rischio non mitigabile		x		Art. 4 -art 6-art 7; art. 10; Art. 16; art. 17
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. Rischio che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione delle Opere	bassa	Ritardi e/o maggiori costi	Rischio non mitigabile	x			art. 10; art 13-32
	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi	Rischio non mitigabile		x		art. 4; art.7 art. 10; art. 16;

FASE GESTIONE								
RISCHIO DI DOMANDA								
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa								
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	minima	Diminuzione ricavi.	rischio non mitigabile		x		Art.2 -art 7-art- 8-art 11-art 23
Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.	media	Diminuzione ricavi.	rischio non mitigabile		x		Art.2 -art 7-art- 8-art 11-art 23
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi. Rischio che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la gestione dei servizi.	bassa	Diminuzione ricavi.	rischio non mitigabile		x		Art.2 -art 7-art- 8-art 11-art 23
	Rischio che modifiche normative regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi.	bassa	Diminuzione ricavi.	rischio non mitigabile		x		Art.2 -art 7-art- 8-art 11-art 23
6								
Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti								
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale delle Opere in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenze nello svolgimento delle precedenti attività di Manutenzione	minima	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Esperienza, controllo della qualità progettuale, controllo della qualità realizzativa		x		Art.2-Art.7-Art 10-Art 11-Art 20-Art 21
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi	bassa	Maggiori costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	accurata formulazione dell'offerta		x		Art.2-Art.7-Art 10-Art 11-Art 20-Art 21
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	minima	Possibile blocco dei servizi.	Accurata istruttoria condotta da parte dell'Istituto di credito		x		art 28-29 -30- art. 31
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	media	Diminuzione ricavi.	rischio non mitigabile		x		art. 7; art. 33
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa	minima	Aumento dei costi assicurativi Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale	rischio non mitigabile		x		art. 2 art 7; -art 28-aert 29